



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 3 marzo 1999 (01.04)
(OR.f)

6205/1/99
REV 1

LIMITE

PUBLIC 2

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
GENNAIO 1999

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel gennaio 1999. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico (**allegato II**). Esso cita anche gli eventuali voti contrari e astenuti e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio").

- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti adottati dal Consiglio nel gennaio 1999, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

GENNAIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
2156° Consiglio “Problemi economici e finanziari” del 18 gennaio 1999 Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica italiana ad applicare un provvedimento di deroga agli articoli 2 e 10 della sesta direttiva (77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare un provvedimento di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) ed all'articolo 22 della sesta direttiva (77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	12990/1/98 REV 1 14373/98 5031/99 5033/99		

GENNAIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Decisione del Consiglio che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE	5035/99		
5157° Consiglio “Agricoltura” del 19 gennaio 1999			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva	13661/99		Contraria D
Regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/95 che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie	13589/98 + COR 1 (f)		
2158° Consiglio “Affari generali” del 25 gennaio 1999			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica	PE-CONS 3601/99	1/99	Contraria NL
Decisioni del Consiglio relative a programmi specifici (1998-2002) di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nei seguenti settori:			
• Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche	5055/99 + COR 1	2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6/99	

GENNAIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
- Società dell'informazione conviviale - Crescita competitiva e sostenibile - Energia, ambiente e sviluppo sostenibile - Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria - Promuovere l'innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI - Accrescere il potenziale umano e la base di conoscenze socioeconomiche - Azioni dirette – programma CCR (CE) - Ricerca nel settore dell'energia nucleare - Azioni dirette – programma CCR (Euratom)	5056/99 5057/99 + COR 1 (f,nl,dk,gr,es,p,fi,s) 5058/99 + COR 1 (EN) 5059/99 + COR 1 (f,i,en,es,p,fi,s) 5060/99 + COR 1 (f) 5061/99 5062/99 5063/99 + COR 1 5064/99	7/99	Estenuta E Motivazione di voto di E ¹ Motivazione di voto di S ²
Regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative	14179/98		
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria	PE-CONS 3633/98 + COR 1 (fi)		

¹ Pag. 7 (allegato II).

² Pag. 8 (allegato II).

GENNAIO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità	PE-CONS 3635/98 + COR 1 (fi)	8/99	Contraria I
Direttive del parlamento europeo e del Consiglio: • relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (96/0169 (COD))	PE-CONS 3631/98 + COR 1 (f,d,nl,en,gr,es,p,fi,s) + COR 2 (d) + COR 3 (fi) + COR 4 (f) + COR 5 REV 1 (gr)	9/99, 10/99, 11/99	
• che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (96/0169B (COD))	PE-CONS 3632/98 + COR 1 (gr)		

DICHIARAZIONE 1/99

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione avrebbe voluto che la posizione comune includesse alcuni elementi della sua proposta modificata, in particolare quelli introdotti a seguito della prima lettura del Parlamento europeo.

Quanto all'articolo 5, relativo alla procedura di comitatologia, la Commissione può soltanto ribadire che un comitato misto (consultivo e di gestione) per questo tipo di programma è eccessivamente burocratico ed oneroso. La Commissione avrebbe preferito un comitato puramente consultivo che avrebbe potuto esplicitamente coprire i settori di attività previsti dal Consiglio.

Quanto al sostegno finanziario della Comunità per la raccolta di dati da parte degli Stati membri nella parte A dell'allegato, la Commissione può affermare che il tasso di finanziamento sarà stabilito in considerazione dei finanziamenti annualmente disponibili e della prassi corrente nel settore del finanziamento comunitario per altri programmi d'azione in materia di sanità pubblica, ma che si tratterà di un tasso pari almeno al 65%.

Le relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del testo esamineranno anche il nesso fra la qualità dei dati raccolti ed il sostegno finanziario concesso.

Tuttavia, tenuto conto delle circostanze in sede di Consiglio ed allo scopo di raggiungere un accordo a maggioranza qualificata, la Commissione, che attribuisce grande importanza all'adozione del suo programma, ha di conseguenza modificato la sua proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) sui suddetti punti."

DICHIARAZIONE 2/99

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

1. Allegato I delle decisioni relative ai programmi tematici
(docc. 5055/99, 5056/99, 5057/99, 5058/99)

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la Commissione cercherà di mantenere e, ove possibile, migliorare il livello di partecipazione delle PMI raggiunto nel quarto programma quadro; essa farà comunque in modo che almeno il 10% delle risorse della prima azione siano assegnate alle PMI. In ciascun programma tematico verranno attuate misure specifiche per le PMI."

DICHIARAZIONE 3/99

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

2. Articolo 6, paragrafo 2, primo trattino di tutte le decisioni relative a programmi specifici CE eccettuata la decisione CCR
(docc. 5055/99, 5056/99, 5057/99, 5058/99, 5059/99, 5060/99, 5061/99)

"La Commissione conferma che il contenuto e il calendario indicativo di tutti gli inviti a presentare proposte saranno stabiliti nel programma di lavoro, o in qualsiasi revisione successiva dello stesso, che dovrà essere sottoposto al comitato per ottenerne il parere.

La Commissione conferma inoltre la sua intenzione di informare il comitato delle misure sulle quali è richiesto il suo parere in tempo utile per consentirgli di effettuare un'adeguata valutazione."

DICHIARAZIONE 4/99

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

3. Articolo 7 di tutte le decisioni relative a programmi specifici CE eccettuata la decisione CCR
(docc. 5055/99, 5056/99, 5057/99, 5058/99, 5059/99, 5060/99, 5061/99)

"La Commissione dichiara che, a fini di efficienza e di trasparenza nell'attuazione, essa fornirà regolarmente al comitato del programma ampie ed esaurienti informazioni su tutte le proposte che riceve per azioni di RST, nonché su quelle che otterranno infine un finanziamento, indipendentemente dalle loro dimensioni.

La Commissione fornirà tali informazioni in forma facilmente utilizzabile e per quanto possibile su supporto informatico, in tempo utile perché il comitato possa tenerle in debito conto, con almeno dieci giorni di anticipo per le questioni che comportano il parere del comitato e con cinque giorni per le note informative.

Le informazioni riguardano tutte le fasi della valutazione delle azioni di RST - compresi i tempi richiesti per ciascuna fase - e il loro seguito, ossia:

- inviti a presentare proposte;
- valutazione intrinseca;
- selezione;
- stipula di contratti; e
- attuazione delle azioni.

Esse comprendono in particolare un resoconto di ciascun bando e di ogni proposta:

- informazioni sintetiche;
- gerarchia dei gruppi di valutazione e relazioni sintetiche;
- intenzioni della Commissione sulle proposte da respingere o sulle quali avviare negoziati;
- bilancio complessivo e contributo comunitario richiesto.

La Commissione fornisce regolarmente informazioni, almeno una volta l'anno su:

- contratti firmati (con menzione delle parti, delle zone interessate, del contenuto, delle risorse e della partecipazione degli Stati membri) e i loro principali sviluppi insieme ad
- un resoconto sull'evoluzione del programma e sui progressi compiuti, nonché
- agli elenchi delle persone incaricate della valutazione nel periodo precedente, una volta prese tutte le decisioni necessarie sul bando in questione."

DICHIARAZIONE 5/99

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

4. Articolo 6 della decisione relativa al programma specifico riguardante il CCR
(doc. 5062/99)

"La Commissione provvederà affinché il CCR esegua i suoi compiti nell'ambito del programma specifico stabilendo con la Commissione una relazione effettivamente orientata verso i consumatori che implichi efficaci collegamenti tra il CCR e altri servizi della Commissione incaricati dell'attuazione delle politiche comunitarie. Ciò includerà l'elaborazione di un programma di lavoro pluriennale per la durata del Quinto programma quadro nonché l'elaborazione di programmi di lavoro annuali tramite i quali verrà eseguito il programma di lavoro pluriennale.

A tal fine, il CCR agirà di concerto con le Direzioni generali committenti in questo processo per fornire chiare indicazioni circa il fondamento delle sue attività, unitamente agli obiettivi specifici e ai risultati concreti ottenibili, e ripartirà chiaramente le risorse."

DICHIARAZIONE 6/99

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

5. "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" nella decisione relativa al programma specifico riguardante la "Società dell'informazione di facile impiego"

(doc. 5056/99)

"La Commissione" garantirà che le attività relative alle infrastrutture di ricerca ai sensi del presente programma che sostengono l'interconnessione a banda larga di reti nazionali della ricerca e dell'educazione saranno strettamente coordinate con le attività complementari nel contesto di altri programmi tematici che sostengono l'utilizzazione di tali reti nei loro specifici campi di attività. A tal fine la Commissione esaminerà attentamente le esigenze delle varie comunità di ricerca per garantire la buona utilizzazione dei fondi disponibili".

DICHIARAZIONE 7/99

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 3, paragrafo 5 e articolo 56, paragrafo 2

"La delegazione del Regno Unito ritiene che la fissazione uniforme ad un anno del periodo di applicazione della decisione, qualora il titolare del diritto sia titolare di un marchio comunitario, sia inutilmente rigida".

◦
◦ ◦

Motivazione di voto della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola si astiene in quanto ritiene che, rispetto alla proposta della Commissione, l'ampliamento del campo di applicazione del regolamento n. 3295/94 ai brevetti di procedimento sarà difficile da realizzare nella pratica e che il Comitato di cui all'articolo 13 del regolamento debba esaminare nei dettagli l'intervento delle autorità doganali nei casi di cui trattasi onde assicurare meccanismi di controllo armonizzati in tutte le amministrazioni doganali nazionali."

Motivazione di voto della delegazione svedese

Fondamentalmente, la Svezia ritiene che l'indicazione dei prezzi per unità di misura sia sufficiente e che sia quindi inutile uniformare l'imballaggio degli estratti di caffè e di cicoria. In un'ottica di compromesso ed al fine di far avanzare i lavori, la Svezia ha tuttavia votato a favore della proposta. Si presume tuttavia che l'uniformazione dell'imballaggio sia un caso particolare specifico degli estratti di caffè e di cicoria e che questa decisione non costituisca un precedente per altri settori. L'interesse del consumatore esige che si evitino regole superflue di questo tipo. La Svezia desidera sottolineare in modo particolare che il riesame della direttiva relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria aveva lo scopo di semplificare la legislazione e si rammarica che l'obiettivo sia stato raggiunto solo in parte.

DICHIARAZIONE 8/99

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Articolo 3

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'importanza del requisito concernente la prevenzione di danni alla rete o al suo funzionamento che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio, tenendo conto in particolare della necessità di tutelare gli interessi dei consumatori.

Pertanto, essi prendono atto del fatto che la Commissione valuterà costantemente la situazione onde accertare se si tratti di un rischio frequente e trovare in tal caso una soluzione appropriata a livello del comitato operante in conformità della procedura di cui all'articolo 15.

Tale soluzione consisterà, ove del caso, nell'applicazione sistematica del requisito fondamentale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Inoltre, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura sopra descritta si applica senza pregiudicare le possibilità previste all'articolo 7, paragrafo 5 e lo sviluppo di meccanismi di certificazione e marcatura su base volontaria intesi a prevenire il deterioramento del servizio o danni alla rete."

DICHIARAZIONE 9/99

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Considerando 17

"La Commissione sottolinea che, all'adozione della nuova decisione concernente la revisione della comitatologia, essa proporrà al legislatore di adattare le disposizioni relative ai comitati previsti in tutti gli atti precedenti al fine di renderle conformi alla nuova decisione "comitatologia". La Commissione si impegna ad applicare appieno ogni eventuale accordo interistituzionale che scaturisce da questa nuova decisione."

DICHIARAZIONE 10/99

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Articolo 7, paragrafo 3, terzo trattino

"Con l'obiettivo di assicurare che metodi siffatti esistano per tutti i prodotti, la Commissione e gli Stati membri incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di metodi di controllo standardizzati o convalidati volti ad accertare se i prodotti alimentari sono stati trattati con radiazioni ionizzanti. La Commissione conferma che la relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4 conterrà informazioni su tali sviluppi. Essa inserirà nella sua relazione annuale per il 2001 un bilancio dell'applicazione di tali disposizioni per determinare se sono sorti problemi nell'uso di metodi convalidati o standardizzati. La Commissione, se del caso e conformemente alle procedure decisionali definite nei trattati o nella presente direttiva, adotterà misure per far fronte a tali problemi e a quelli che potrebbero porsi. Queste informazioni saranno inoltre messe a disposizione del Parlamento europeo."

DICHIARAZIONE 11/99

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA

"Il Governo federale rammenta alla Commissione europea di aver chiesto ripetutamente durante le discussioni sulle direttive di incoraggiare lo sviluppo di prassi alternative alla irradiazione degli alimenti e di mettere a disposizione i relativi finanziamenti."

GENNAIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 12 gennaio 1999	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio Doc. 14335/98 + COR 1 (fi)	
2156° Consiglio “Problemi economici e finanziari” del 18 gennaio 1999	
Atto del Consiglio che adotta il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Europol Doc. 10885/98 + COR 1 + COR 2	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso Doc. 14325/98	
Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture Doc. 13651/98 + REV 1 (fi) + REV 2 (s)	
2157° Consiglio “Agricoltura” del 19 gennaio 1999	
Risoluzione del Consiglio relativa all'aspetto "consumatori" della società dell'informazione Doc. 12900/98 + REV 1 (dk,s)	
2158° Consiglio “Affari generali” del 25 gennaio 1999	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM, CECA) n. 840/95, che modifica il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti Doc. 12812/98	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità europea Doc. 5384/99	
Decisione del Consiglio che proroga l'azione comune 98/375/PESC relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia Doc. 5328/99	

GENNAIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan Doc. 5309/99 + COR 1 (en) Decisione del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune 97/288/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea Doc. 5331/99 Posizione comune in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Doc. 5240/99 + ADD 1 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra Doc. 7885/96 Decisione del Consiglio relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali Doc. 5097/99 Regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia e decide la riscossione definitiva dei dazi provvisori imposti su tali importazioni Doc. 5138/99 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone Doc. 5141/99 Regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 3433/91 alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili a perdere originari della Repubblica popolare cinese o provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Taiwan o originari di Taiwan, e che chiude il procedimento rispetto alle importazioni di accendini non ricaricabili provenienti da Hong Kong e da Macao Doc. 5177/99	

GENNAIO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle emissioni di servizio pubblico Doc. 13154/98	
